



Provincia di Pistoia

SERVIZIO ECONOMATO
PROVVEDITORATO E PATRIMONIO MOBILIARE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER LA FORNITURA IN ACQUISTO E IN NOLEGGIO CON RISCATTO
DI ATTREZZATURE VARIE PER GLI UFFICI PROVINCIALI

Pistoia, 17.03.2008

Il Dirigente
Economo Provveditore
Maurizio Bardini

1. OGGETTO DELL'APPALTO

Forma oggetto del presente appalto la fornitura in acquisto e la fornitura in noleggio "full-service" con riscatto finale delle attrezzature e strumentazioni varie così come meglio descritte all'Art. 2 del presente Capitolato;

In relazione alla fornitura in noleggio è naturalmente incluso tutto il materiale necessario per assicurare il completo e corretto funzionamento di tutte le attrezzature (esclusa la carta), la sostituzione dei pezzi difettosi o deteriorati ed il servizio di assistenza tecnica e manutenzione per tutto il periodo del noleggio;

Le attrezzature oggetto della fornitura devono obbligatoriamente corrispondere alle caratteristiche tecniche indicate nell'Art. 2 del Capitolato e devono essere conformi alle norme di sicurezza CE vigenti, nonché a quanto previsto dal D.Lgs. n. 626/94. Tutti i prodotti offerti devono essere in possesso di Certificazione ISO.

2. QUANTITÀ, TIPOLOGIA, CARATTERISTICHE TECNICHE E LUOGO DI DESTINAZIONE

FORNITURA IN ACQUISTO per il Dipartimento Ambiente

N. 1 Fotocopiatrice multifunzione laser a colori con funzione di scanner

FORNITURA IN NOLEGGIO IN SERVICE CON RISCATTO per il Dipartimento Istruzione, Formaz. Professionale Lavoro Cultura e Politiche Sociali

N. 1 Fotocopiatrice multifunzione laser a colori con funzione di scanner

N. 1 TV color LCD

N. 2 PC portatili

CARATTERISTICHE TECNICHE

Fotocopiatrice multifunzione di rete a colori

- Formato stampa A4 - A3
- Scansione 600dpi x 600dpi
- Copiatura 600dpi x 600dpi
- Velocità di stampa/copiatura **minimo** per f.to A4 50 ppm sia b/n che colore, e **minimo** per f.to A3 26 ppm sia b/n che colori
- Ciclo di stampa/copiatura da 1 a 999 fogli
- Fronte-retro di serie, automatico e a ciclo continuo
- Standard 2 cassette da min. 500 fogli (80 g/m²)
- Bypass (100 fogli da 80g/m²)
- Opzionale 500 fogli x 2 cassette
- Fascicolatore
- Memoria RAM 1,5 GB
- Disco fisso 80 GB
- Funzione SCANNER
- Interfaccia Ethernet (100Base-TX/10Base-T) USB 2.0
- PDL PCL5e, PCL6, Emulazione PostScript3
- Protocollo di rete TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/SMB/FTP), IPX/SPX (NDS, Bindery), AppleTalk
- Compatibilità con il sistema di stampa NDPS Novell

N.B. : Le caratteristiche tecniche indicate si riferiscono al minimo equipaggiamento delle macchine offerte. Le singole imprese indicheranno i propri prodotti secondo la loro produzione industriale.

Resta comunque obbligatorio, pena l'esclusione, per quanto attiene le fotocopiatrici multifunzione richieste, il possesso dei seguenti requisiti:

- ⇒ **Interfaccia Ethernet (100Base-TX/10Base-T)**
- ⇒ **PDL PCL5e, PCL6, Emulazione PostScript3**
- ⇒ **Protocollo di rete TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/SMB/FTP), IPX/SPX (NDS, Bindery), AppleTalk**
- ⇒ **Compatibilità con il sistema di stampa NDPS Novell**

TV color LCD

- HD ready, 37", 16:9, risoluzione 1366x768, tempo di risposta 8 ms, 2 ingressi HDMI, 2 prese Scart, 1 ingresso pc;

PC portatili

- Tecnologia Intel Pentium Dual-Core o equivalente
- Memoria RAM 2048
- Hard Disk 160 GB
- Risoluzione 1280x800
- Microsoft Windows XP Professional
- Scheda di rete

3. DURATA E AMMONTARE DELL'APPALTO CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Per quanto riguarda la fornitura in noleggio, l'appalto ha durata fino al 31/12/2008.

L'ammontare stimato complessivo del presente appalto di fornitura in acquisto e in noleggio (sommatoria dei canoni) ammonta ad € 29.740,00 oltre IVA di cui € 29.440,00 per importo a base di gara ed € 300,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Si precisa che l'importo base d'asta di € 29.440,00 oltre IVA è così distinto:

- ⇒ **€ 15.675,00 oltre IVA relativi alla spesa presunta del noleggio di n. 1 Fotocopiatrice multifunzione laser a colori, n. 1 TV color LCD e n. 2 PC portatili**
- ⇒ **€ 13.765,00 oltre IVA per la fornitura in acquisto di n. 1 Fotocopiatrice multifunzione laser a colori**

N.B.: per i pagamenti cfr. Art.11 del presente Capitolato.

La gara verrà esperita con procedura aperta, ai sensi degli Artt. 54 e 55, comma 5, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del citato D. Lgs. 163/2006, sulla base degli elementi di valutazione specificati nel bando di gara.

La valutazione delle offerte è demandata ad una Commissione Giudicatrice nominata dalla Stazione appaltante secondo quanto disposto all'Art. 84 del D.Lgs 163/2006.

Non sono ammesse offerte parziali.

Non sono ammesse offerte in aumento.

Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purchè ritenuta conveniente e idonea in relazione all'oggetto del contratto.

4. INVARIABILITA' DEI PREZZI

Il prezzo offerto dovrà rimanere fisso ed invariato per tutto il periodo di espletamento del noleggio "full-service" e dovrà essere comprensivo di imballaggio, trasporto, scarico, installazione, smaltimento dei materiali di risulta ed ogni altro e qualsiasi onere strumentale all'attività oggetto del presente appalto, compresi assistenza tecnica e manutenzione dei prodotti forniti.

L'aggiudicatario non potrà pretendere l'aggiornamento o la revisione dei prezzi contrattuali per aumento del costo dei materiali, della manodopera o per ogni altra circostanza sfavorevole che possa verificarsi dopo la prestazione dell'offerta, qualunque ne sia l'incidenza, o nel corso della fornitura.

5. TEMPI E MODALITA' DELLA FORNITURA COLLAUDO

5.1 Gli articoli, le cui caratteristiche tecniche sono descritte nell'Art. 2, dovranno essere conformi dal punto di vista qualitativo, alle normative vigenti in materia e alle eventuali modifiche di legge che potranno intervenire nel corso della fornitura, in relazione all'uso cui sono destinati.

La qualità e quantità della merce saranno accertate da personale incaricato dalla Ditta aggiudicataria in contraddittorio con un Rappresentante dell'Ente. All'atto della consegna devono essere forniti i manuali d'uso in italiano.

5.2 Il fornitore si obbliga ad effettuare la consegna e la posa in opera delle attrezzature oggetto della fornitura entro e non oltre **30** giorni dalla data di emissione dell'ordine e previo accordo con l'Economo Provveditore responsabile dell'esecuzione del contratto.

5.3 La consegna deve essere accompagnata da apposito verbale compilato dal fornitore contenente:

- la data di consegna;
- i riferimenti del contratto di appalto o dell'ordine;
- la specificazione delle forniture consegnate e, se del caso, la loro ripartizione in colli;

Entro **30** giorni dalla consegna sarà effettuato il collaudo della fornitura consistente in un controllo sia qualitativo che quantitativo, a cura del Responsabile dell'esecuzione del contratto o suo delegato.

Al riguardo l'Amministrazione committente potrà:

- a) ordinare la rimozione dal luogo del collaudo, entro i termini specificati nell'aggiudicazione, delle forniture non conformi al contratto di appalto;
- b) ordinare la sostituzione con forniture conformi ed appropriate entro **30** (trenta) giorni. L'appaltatore deve provvedere a rimediare ai difetti indicati senza indugio e a sue spese. In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore, il committente ha il diritto di assumere o retribuire altre persone per effettuare tali operazioni e di rivalersi sull'appaltatore stesso per tutte le spese ad esse conseguenti o inerenti ovvero di detrarre tali spese dalle somme a cui il fornitore ha o avrà diritto.

A seguito della sostituzione della merce non conforme, sarà redatto un ulteriore verbale di collaudo definitivo.

6. NORME TECNICHE DI SICUREZZA

6.1 La ditta contraente si impegna a fornire apparecchiature conformi alle norme di sicurezza vigenti, che utilizzino materiali di consumo atossici e biodegradabili e che, per le fotocopiatrici multifunzione, i toner e le emissioni della macchina corrispondano alle vigenti normative europee.

Le apparecchiature devono essere:

- alimentate direttamente con la tensione erogata attualmente in Italia
- munite di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi dell'Unione Europea
- conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica

La ditta aggiudicataria si impegna a fornire apparecchiature conformi alle normative CEI o ad altre disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego delle apparecchiature ai fini della sicurezza degli utilizzatori, con particolare riferimento alle disposizioni del D.P.R. n. 547/'55, dal D.Lgs. n. 277/'91, dal D.Lgs. n. 626/'94 e successive modificazioni e integrazioni.

Riguardo alle fotocopiatrici multifunzione, ognuna di esse dovrà essere accompagnata da una scheda tecnica di sicurezza relativa alle:

- emissione di ozono
- emissione di polveri
- emissione di calore
- livello di rumore

Le fotocopiatrici multifunzione dovranno essere provviste di regolare marcatura "CE".

6.2 In ogni caso, la ditta aggiudicataria si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza, sia italiane che europee, in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate, anche laddove non espressamente specificato.

Tutti i materiali e gli attrezzi, le macchine e quanto altro possa occorrere per il perfetto espletamento del servizio, devono essere fornite dalla ditta, che dovrà usare apparecchiature moderne ed efficienti e materiali di primissima qualità, in modo che in nessun caso restino danneggiati gli impianti oggetto delle prestazioni stabilite, o si rechi danno o molestia a persone o cose.

7. RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DEL FORNITORE

7.1 Il fornitore provvede alla consegna con la debita cura e diligenza affinché la stazione appaltante consegua l'utilità perseguita con il presente affidamento.

L'imballaggio e il trasporto delle attrezzature fornite (compresi eventuali permessi di importazione e sdoganamento), si intendono ricompresi nel prezzo offerto e pertanto sono eseguiti a cura e spese del fornitore

7.2 Il fornitore non potrà effettuare cambiamenti di ordine quantitativo o qualitativo rispetto a quanto previsto al precedente Art. 2.

7.3 Il Fornitore si rende garante, assumendosi le correlative responsabilità, che le forniture siano del tutto conformi alle disposizioni di legge in materia di produzione, commercio, vendita, trasporto, imballaggi ed etichettature.

Pertanto, le singole confezioni dovranno essere integre, originali, sigillate dal produttore ed etichettate, come previsto dalle normative vigenti in materia. Il Fornitore garantisce inoltre la regolarità delle confezioni suddette, in merito alla movimentazione manuale dei carichi, ex artt. 47 - 49 D. lgs. 626/94.

7.4 L'Impresa assume, a suo esclusivo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione del personale dalla stessa utilizza per l'esecuzione del servizio nonché ogni responsabilità civile e penale in caso di infortuni e di danni eventualmente arrecati dal predetto personale alle persone ed alle cose della Provincia.

7.5 L'Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelli in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

7.6 L'Impresa si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

7.7 L'Impresa si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

7.8 Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Impresa anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

8. SICUREZZA SUL LAVORO E PREVENZIONE INFORTUNI

8.1 L'Impresa aggiudicataria dovrà osservare integralmente le disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro ed in particolare del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 così come modificato dal D.Lgs. 19 marzo 1996 n. 242 e s.m.i. e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del contratto in quanto applicabili.

8.2 Trattandosi di fornitura comprensiva di posa in opera ed essendo previste altresì prestazioni accessorie di manutenzione e fornitura materiali di consumo, prestazioni da effettuarsi presso gli uffici della stazione appaltante, la Provincia, prima della stipula del contratto, effettuerà una riunione di coordinamento con il soggetto aggiudicatario al fine di fornire a quest'ultimo dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente in cui andrà ad operare e sulle misure di prevenzione ed di emergenza adottate in relazione all'attività ivi svolta. Al termine della riunione verrà redatto un apposito verbale con il quale concordemente la Provincia ed il soggetto aggiudicatario effettueranno una valutazione dei rischi esistenti e daranno atto delle misure adottate per eliminarli. Tale documento, ai sensi dell'art. 7 co. 3 D.Lgs 626/94 così come modificato dalla L. 123/2007, sarà allegato al contratto di appalto. L'aggiudicatario è obbligato a comunicare alla stazione appaltante i rischi specifici derivanti dalla sua attività che verranno introdotti nell'ambiente in cui andrà ad operare.

8.3 L'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto di appalto qualora accerti che l'Impresa aggiudicataria non osservi le norme di cui sopra e i danni derivanti da tale risoluzione saranno interamente a carico dell'Impresa aggiudicataria.

9. ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE

9.1 La Ditta aggiudicataria è tenuta a prestare assistenza tecnica e manutenzione alle attrezzature fornite a decorrere dalla data del verbale di collaudo con esito positivo e fino al 31/12/2008 e comunque, per le fotocopiatrici multifunzione anche per l'eventuale ed ulteriore periodo offerto rispetto al periodo sopra detto e fino ad un numero massimo di 50.000 copie b/n comunque riprodotte, in

formato A4/A3, e di n. 10.000 copie colore comunque riprodotte, formato A4/A3 riferito a ciascuna macchina.

Per le eventuali copie eccedenti saranno corrisposti dall'Amministrazione €/cent 0,009 per le copie b/n e di €/cent 0,055 per le copie colore di qualunque formato.

Durante tale periodo l'aggiudicatario :

1. garantisce il buon funzionamento delle apparecchiature assumendo l'obbligo di sostituirle o ripararle senza alcun addebito.
2. assicura gratuitamente, mediante propri tecnici specializzati, la necessaria assistenza tecnica finalizzata al corretto funzionamento delle attrezzature o macchinari oggetto della fornitura, qualora gli stessi presentino vizi o difetti di fabbricazione non imputabili all'Amministrazione, nonché per eliminare guasti, difetti ed in generale, per la soluzione di eventuali problemi che si dovessero presentare agli operatori.

Gli interventi di assistenza devono avvenire entro 8 ore dalla richiesta e concludersi entro le successive 24 ore.

Per tutto il periodo di garanzia saranno a carico della ditta fornitrice tutte le spese per il corretto ripristino delle attrezzature malfunzionanti, comprese quelle per la fornitura di pezzi di ricambio ed il loro montaggio, inerenti riparazione di guasti e/o imperfezioni imputabili a difetti di costruzione, di montaggio o di qualità dei materiali.

In caso di particolare complessità della riparazione, ove la ditta aggiudicataria ritenga di non poter rispettare i suddetti termini di esecuzione della riparazione, lo stesso è tenuto a dare al riguardo immediata comunicazione alla Provincia, indicando un nuovo termine che non potrà in ogni caso essere superiore a 2 giorni dalla data della segnalazione del guasto. In tal caso, su richiesta della Provincia, la ditta aggiudicataria è obbligata a sostituire l'attrezzatura in riparazione con altra identica attrezzatura, facendosi carico di ogni onere connesso.

9.2 L'Appaltatore garantisce all'Amministrazione, per l'intera durata del rapporto contrattuale come definita al precedente punto 9.1 la somministrazione di tutto il materiale di consumo necessario per il funzionamento delle fotocopiatrici multifunzione eccettuata solo la carta.

9.3 L'Appaltatore dovrà assicurare che ogni macchina disponga di un'unità di *toner* di scorta, in aggiunta a quella caricata sulla macchina stessa. Le forniture dovranno essere effettuate entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello della richiesta, a mezzo telefax, e-mail o telefono, dell'utente. La quantità di *toner* fornita a seguito della richiesta dovrà essere sufficiente ad assicurare l'anzidetta scorta minima.

9.4 I ritardi nella fornitura del materiale di consumo potranno dare luogo all'applicazione di una penale di € 25,00 giornalieri.

9.5 Il trasporto e la consegna del materiale di consumo dovranno avvenire in ogni caso a cura ed a spese dell'Appaltatore, senza alcun onere, diretto o riflesso, a carico dell'Amministrazione. La somministrazione del materiale di consumo s'intende remunerata, in modo esaustivo, dai corrispettivi di cui al successivo Art.10, senza che l'Appaltatore possa pretendere alcun ulteriore compenso dall'Amministrazione, nemmeno per rimborso spese o diritti di chiamata.

10. QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI

L'Appaltatore dovrà predisporre una struttura organizzativa e procedure adeguate ad assicurare l'esatto adempimento delle obbligazioni di cui all'art.9 nei termini prescritti. In particolare, dovrà:

- a) indicare e rendere noti il numero di telefax, l'indirizzo e-mail e/o il numero telefonico ai quali possono essere inoltrate le richieste degli utenti previste nell'Art. 9;
- b) definire adeguate modalità operative per la raccolta, la registrazione e l'evasione delle richieste, nonché per dare evidenza ai tempi di evasione;
- c) disporre in modo permanente di un numero adeguato di tecnici qualificati per l'effettuazione degli interventi, che devono altresì essere adeguatamente dislocati sul territorio;
- d) predisporre adeguate scorte di pezzi di ricambio e materiali di consumo, tali da prevenire situazioni di irreperibilità degli stessi.

11. PREZZO E PAGAMENTI

Il prezzo della fornitura, al netto dell'IVA, è quello offerto dall'appaltatore per la fornitura in acquisto, e la somma dei canoni mensili per le attrezzature in noleggio.

Il pagamento della fornitura in acquisto, sarà effettuato in unica soluzione entro 30 gg dall'avvenuto collaudo definitivo o, se successiva, dalla presentazione della fattura.

La fatturazione del prezzo di noleggio convenuto, sarà suddivisa in canoni mensili posticipati fino al 31/12/2008 ed il pagamento sarà effettuato entro 60 gg. Fm. Df.

Il corrispettivo per la prestazione del servizio di assistenza e manutenzione è ricompreso nel canone di noleggio.

Il corrispettivo offerto si intende comprensivo altresì di ogni onere e spesa ivi comprese tutte le spese generali e utili, la fornitura delle parti di ricambio e tutti gli oneri accessori che lo stesso dovrà sostenere, anche se non esplicitamente indicati nel presente Capitolato necessari ad assicurare la fornitura e i servizi connessi a regola d'arte, nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Il fornitore mantiene valida l'offerta per 180 gg. dalla sua presentazione.

12. GARANZIE

GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA:

L'offerta è corredata da una garanzia, pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo presunto totale della fornitura indicato nel bando e cioè € 594,80, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario ai sensi dell'Art. 75 co. 8 del citato T.U degli Appalti.

GARANZIA DI ESECUZIONE:

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale così come previsto dall'Art.113 co. 1 del citato T.U degli Appalti.

In caso di aggiudicazione ad un prezzo rapportabile ad un ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia di esecuzione determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia di esecuzione potrà essere svincolata ai sensi dell'Art. 113 co.3 del citato T.U degli Appalti.

13. RISCATTO DELLE APPARECCHIATURE

Alla scadenza del rapporto contrattuale, l'Amministrazione eserciterà l'opzione di riscatto delle attrezzature per il valore di € 400,00, importo che sarà a carico del Bilancio provinciale.

14. INADEMPIENZE CONTRATTUALI, PENALI, RISOLUZIONE

14.1 Per ogni giorno di ritardo sulla consegna e installazione della fornitura sarà applicata una penale pari ad € 100,00 al giorno.

Qualora il fornitore non effettui le modifiche, le sostituzioni e le correzioni necessarie a seguito del collaudo nei tempi prescritti, sarà applicata per ogni giorno di ritardo una penale pari ad € 50,00.

14.2 Al verificarsi dei ritardi nella esecuzione del servizio l'Amministrazione convocherà il fornitore il quale dovrà immediatamente rendersi disponibile, ovvero formalizzerà con lettera raccomandata o via fax l'inadempimento accertato. All'appaltatore inadempiente saranno applicate inoltre, di volta in volta, a discrezione dell'Amministratore, le penalità sopra indicate, previo contraddittorio con la stessa. La richiesta e/o il pagamento della penale non esonera in alcun caso dall'adempimento dell'obbligazione per la quale l'impresa aggiudicataria si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Nel caso di mancata sostituzione o di mancata consegna ed installazione, trascorso il termine di venti giorni decorrenti dalla data di adempimento, senza che lo stesso abbia avuto luogo, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare la clausola di esecuzione in danno, di cui ai successivi articoli, con addebito degli eventuali maggiori costi e l'applicazione del maggior danno.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento delle penalità, l'Amministrazione avrà la facoltà di rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

14.3 L'Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi mediante lettera raccomandata A.R., nei seguenti casi:

- giusta causa
- reiterati inadempimenti dell'appaltatore, anche se non gravi.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a. il deposito contro l'appaltatore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali.
- b. il fatto che taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia
- c. ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto

14.4 Oltre ai casi previsti ai precedenti punti, l'Amministrazione committente può risolvere il contratto di appalto nei seguenti casi:

- allorché il fornitore non esegua le forniture in modo strettamente conforme all'offerta e al presente capitolato e non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettono gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- allorché il fornitore ceda il contratto o lo dia in subappalto senza l'autorizzazione del committente e fuori dai casi in cui ciò è consentito;
- allorché il fornitore fallisca o divenga insolvente o formi oggetto di un provvedimento cautelare di sequestro o sia in fase di stipulazione di un concordato con i creditori o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
- allorché il fornitore non ricostituisca la garanzia o l'assicurazione richiesta oppure una nuova garanzia o assicurazione, qualora la cauzione prestata sia stata già escussa in tutto o in parte o qualora il soggetto garante non sia in grado di far fronte agli impegni assunti.

14.5 L'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto di appalto qualora accerti che l'Impresa aggiudicataria non osservi le norme di cui all'Art. 8 e i danni derivanti da tale risoluzione saranno interamente a carico dell'Impresa aggiudicataria.

14.6 In caso di risoluzione per colpa del fornitore, l'Amministrazione committente è liberata da ogni obbligo di custodia della eventuale merce già fornita e può depositarla a spese del fornitore, in un locale di pubblico deposito o altro locale idoneo.

14.7 Nessuna parte può essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore verificatisi dopo la data di stipula del contratto. Per "forza maggiore" si intendono calamità naturali o eventi imprevedibili che sfuggono al controllo delle parti e che non possono essere evitati neppure con la dovuta diligenza. In tali casi il fornitore non è passibile di ritenuta sui compensi dovuti, di penalità di mora o di risoluzione per inadempienza, se e nella misura in cui il ritardo nell'esecuzione o altre mancate ottemperanze agli obblighi contrattuali sono provocati da un caso di forza maggiore.

15. CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Pistoia. E' escluso il ricorso all'arbitrato di cui agli artt. 806 e ss. C.p.c.

16. CESSIONE DEL CREDITO – CESSIONE DEL CONTRATTO

La Provincia non aderirà a cessioni di credito relative alla presente fornitura.

E' fatto divieto di cessione totale e/o parziale del contratto pena la risoluzione di diritto del contratto stesso, la perdita della cauzione definitiva, nonché il risarcimento di ogni danno conseguente. I suddetti provvedimenti saranno adottati da questa Amministrazione con semplice atto amministrativo, senza bisogno di messa in mora, né di pronuncia giudiziale.

17. SPESE CONTRATTUALI

Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa e sono a carico del fornitore le spese di rogito, bollo e registrazione del contratto di appalto.

Il fornitore dovrà attenersi alle modalità di pagamento prescritte dalla Provincia, pena la revoca dell'aggiudicazione.

18. SUBAPPALTO

Il subappalto nel settore degli appalti pubblici di forniture è disciplinato, come previsto dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/06 e del D.L. n. 223 del 04/07/2006 convertito in legge L. 248 del 04/08/2006.

In ottemperanza della suddetta normativa è necessario, ai fini del subappalto, attenersi alle seguenti condizioni:

- 1- che i concorrenti all'atto dell'offerta abbiano indicato le prestazioni, per intero od in parte, che intendono subappaltare;
- 2- che l'Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- 3- che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, l'Appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione delle imprese, previsti nel D.Lgs. n. 163/06, per l'esecuzione di quanto previsto nel presente appalto;
- 4- che non sussista nei confronti dell'affidatario del subappalto alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31/5/1965 n. 575 e successive modificazioni.

I pagamenti all'appaltatore saranno effettuati solo previa effettuazione degli adempimenti di cui all'art. 35 co.32 del citato D.L. n° 223/2006.

La Provincia non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; pertanto ai sensi dell'articolo 118 co. 3 D.lgs n° 163/2006, l'appaltatore dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori o cottimisti, le relative fatture quietanzate con indicazione delle ritenute di garanzia.

Ai fini dell'autorizzazione e dei controlli in fase di esecuzione, il contratto di subappalto deve indicare con sufficiente dettaglio le specifiche lavorazioni oggetto di tale contratto, a quali aree si riferiscono ed i prezzi praticati al subappaltatore in rapporto a quelli di aggiudicazione, nel rispetto dell'art. 118 co. 4 D.lgs n° 163/2006.

L'affidatario sarà tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; sarà, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori trasmetteranno alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Casa Edile, assicurativi e antinfortunistici. L'affidatario e, per suo tramite, il subappaltatore trasmetteranno periodicamente alla stazione appaltante copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

L'affidatario che si avvarrà del subappalto dovrà allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento con il titolare del subappalto, a norma dell'art. 2359 del codice civile. Analoga dichiarazione dovrà essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvederà al rilascio della autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000,00 Euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non potrà formare oggetto di ulteriore subappalto. L'Appaltatore rimarrà comunque ugualmente responsabile, nei confronti della Stazione Appaltante, anche dei lavori subappaltati.

19. NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si richiamano il D.Lgs 163/2006, le norme del Codice Civile e le eventuali normative in materia.